FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Proc. n. 1/2026

La Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Badminton, composta da:

Avv. Federico Bianca (Presidente – Relatore);

Avv. Vincenzo La Rocca (Componente);

Avv. Matteo Di Francesco (Componente);

all'esito dell'udienza tenutasi in videoconferenza il 5 novembre 2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

a seguito di reclamo presentato dalla A.S.D. Brescia Sport Più (cod. aff. 1988) e dalla Sig.ra Marialena Polito in proprio e nella qualità di Presidente p.t. rappresentate e difese dall'Avv. Simona Ceretta del Foro di Milano, avverso la decisione del Tribunale Federale, proc. n. 1/2026, deliberata il 5.10.2026 e comunicata il 6.10.2026, con la quale sono state irrogate l'ammenda di € 300,00 alla A.S.D. e la sospensione di tre mesi alla Sig.ra Polito.

Letto il reclamo ed i relativi allegati. Visti gli atti di causa.

Uditi, nell'udienza del 5 novembre 2026, l'Avv.ssa Simona Ceretta nonché la Sig.ra Mariaelena Polito personalmente, come da verbale in atti.

Premessa.

L'A.S.D. Brescia Sport Più e la Sig.ra Mariaelena Polito hanno presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale del 5 ottobre 2026 (proc. n. 1/2026), che ha statuito di sanzionare la società sportiva con l'ammenda di € 300,00 e la Sig.ra Polito in proprio e nella sua qualità di Presidente pro tempore della medesima associazione sportiva con la sospensione a tempo determinato per tre mesi.

Il procedimento prende le mosse dal deferimento Reg. n. 01/2026 pervenuto il 3 luglio 2026 con il quale il Procuratore Federale ha chiesto la fissazione di procedimento disciplinare a carico delle reclamanti per avere: *A) con la loro condotta violato gli artt. 2.22; 2.25 del Regolamento Organico del Badminton, avendo iscritto un cittadino straniero tra i tesserati della propria associazione sportiva nella piena consapevolezza della nazionalità estera dello stesso, condotta in esito alla quale faceva sì che l'atleta albanese Toska Xhoel partecipasse ai campionati italiani under 2024/205 con la qualifica di cittadino italiano e, risultatone vincitore, ottenesse la convocazione per i campionati europei "multi alarm under 13" del 12 – 15 marzo 2026, convocazione poi annullata con conseguente danno dello stesso atleta; B) per avere*

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

compiuto l'illecito sportivo di cui all'art. 9.1 del Regolamento di Giustizia FIBa, ponendo in essere un'azione fraudolenta, mediante false attestazioni sui requisiti personali, con condotta lesiva delle norme per la partecipazione all'attività agonistica federale. Azione consistita nell'avere effettuato il tesseramento dell'atleta XHOEL nato a Berat, Albania, il 6.5.2014, come cittadino italiano nella piena consapevolezza che fosse cittadino albanese. Condotta in esito alla quale, unitamente a quella descritta nel capo A), si conseguiva il risultato che l'atleta XHOEL partecipasse al campionato italiano under nel periodo 2024/2025 e, risultatone vincitore, fosse convocato a partecipare ai campionati europei "multi alarm under 13" del 12 – 15 marzo 2026; convocazione poi annullata con conseguente danno dello stesso atleta.

Il reclamo è affidato a cinque motivi.

Il primo motivo lamenta la mancata corrispondenza fra il contestato ed il pronunciato e per la violazione del diritto di difesa. Il secondo motivo lamenta l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 9.1 RG, per assenza dell'azione fraudolenta e contraddittorietà della motivazione. Il terzo motivo lamenta l'insussistenza della violazione dell'art. 2.25 RO e la portata dell'art. 2.22 RO ed il mancato esame dell'art. 2.25.4. il quarto motivo contesta l'omessa valutazione del concorso causale della Federazione e l'inversione dell'onere. Il quinto motivo contesta l'illegittimità della sanzione irrogata alla Sig.ra Polito. Infine, il sesto motivo denuncia l'eccessività e carenza di motivazione sulla determinazione della sanzione, con il mancato riconoscimento delle attenuanti.

Le reclamanti concludono chiedendo: in via principale, l'annullamento o la riforma della decisione ed il proscioglimento della A.S.D. Brescia Sport Più e della Sig.ra Mariaelena Polito da ogni incolpazione; in via subordinata, una volta qualificata la condotta come errore colposo e scusabile e comunque privo di dolo e di finalità elusiva, la revoca della sospensione irrogata alla Sig.ra Polito e la riduzione della sanzione a carico della A.S.D. alla misura minima; in via di ulteriore subordine, l'annullamento della decisione limitatamente alla posizione della Sig.ra Polito.

Considerazioni in diritto.

La Corte ritiene che i motivi di cui ai capi 2) e 5) del reclamo risultano fondati. Tali motivi sono decisivi ed assorbenti degli altri motivi di impugnazione.

Con riferimento al capo n. 2) si osserva che l'art. 9.1 del Regolamento di Giustizia in vigore stabilisce che: "Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale costituisce illecito sportivo".

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

La norma invocata prevede chiaramente il comportamento fraudolento, cioè una condotta caratterizzata dalla volontarietà e dalla finalità illecita.

Nel caso di specie tuttavia, benchè risulti provato che l'A.S.D. Brescia Sport Più abbia iscritto l'atleta albanese Toska Xhoel come cittadino italiano al campionato nazionale under 2024/2025, non risulta provato che tale condotta sia stata intenzionale e dunque fraudolenta.

Anzi, nella decisione impugnata si afferma che non è stata raggiunta da parte della Procura Federale la piena prova del dolo.

Al contrario, nel giudizio di primo grado è emerso – da un lato – che l'A.S.D. abbia informato l'ufficio tesseramenti della Federazione dell'errore nella compilazione della scheda dell'atleta e – dall'altro – che nel sistema informatico, il nominativo dell'atleta è risultato per diversi mesi del 2024 contrassegnato con la bandiera albanese.

Sotto questo profilo va dunque censurata la decisione di primo grado anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, perché da un lato si riconosce la mancanza di dolo e dall'altro si applica la norma dell'art. 9.1 del R.G che prevede esplicitamente l'azione fraudolenta.

Per questo motivo, il capo 2) del reclamo deve essere accolto.

Con riferimento al capo 5) si osserva che la sanzione alla Sig.ra Polito è stata irrogata, non solo in assenza di specifica richiesta da parte della Procura Federale, ma anche in mancanza di un comportamento illecito concretamente attribuibile alla persona sanzionata.

Nella decisione di prime cure, infatti, si parla di responsabilità indiretta attribuibile alla Sig.ra Polito o comunque ad altri dirigenti dalla stessa delegati non individuati dalla Procura Federale.

L'art 2.2 del Regolamento di Giustizia stabilisce che il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. È dunque necessario che il tesserato abbia effettivamente commesso l'illecito attribuito affinché gli possa essere irrogata una sanzione. La responsabilità oggettiva, viceversa, è prevista dall'art. 2.3 soltanto per le associazioni sportive.

Per questo motivo, il capo 5) del reclamo deve essere accolto.

Resta per ultimo da considerare che, tuttavia, la AS.D. Brescia Sport Più ha lasciato che l'atleta albanese Xhoel partecipasse ad un campionato al quale non avrebbe dovuto partecipare, per giunta arrecando a costui il danno di trovarsi successivamente escluso dalla competizione europea. Questa condotta deve essere sanzionata.

P.Q.M.

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

La Corte Federale d'Appello accoglie parzialmente il ricorso e annulla la sanzione a carico della Sig.ra Mariaelena Polito di sospensione a tempo determinato per mesi 3; riduce l'ammenda a carico della A.S.D. Brescia Sport Più nella misura di Euro 100,00.

Dispone la restituzione del contributo versato per le spese di giustizia nella misura della metà, pari ad Euro 60,00, trattenendo i restanti Euro 60,00.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione alle parti.

Così deciso in videoconferenza il giorno 5 novembre 2026.

Il Presidente

Avv. Federico Bianca

Firmato digitalmente da
FEDERICO BIANCA
SerialNumber = TINIT-BNCFRC62D18H501T
C = IT

Vincenzo La Rocca
Componente
Vincenzo La Rocca
11/11/2026 12:19:06 UTC+0100

Avv. Matteo Di Francesco

Componente

DI FRANCESCO MATTEO
2026.11.11 10:44:43
CN=DI FRANCESCO MATTEO
C=IT
2.5.4.4=DI FRANCESCO
2.5.4.42=MATTEO
RSA/2048 bits

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fi-ba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

Protocollo FIBa
Documento in uscita
00000895-2026
06/11/2026
ORCOL

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Nel procedimento n. 1/2026 ruolo Corte Federale di Appello

La Corte Federale di Appello composta da:
Avv. Federico Bianca (Presidente)
Avv. Vincenzo La Rocca (Componente)
Avv. Matteo Di Francesco (Componente)

Su reclamo presentato da:
A.S.D. Brescia Sport Più e Sig.ra Maria Elena Polito, reclamanti

All'esito dell'udienza odierna, ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

In parziale accoglimento del reclamo, a parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 1/2026 del 5.10.2026, comunicata il 6.10.2026:

- annulla la sanzione a carico della Sig.ra Maria Elena Polito di sospensione a tempo determinato per mesi 3;
- riduce l'ammenda a carico della A.S.D. Brescia Sport Più nella misura di Euro 100,00.

- dispone la restituzione del contributo versato per le spese di giustizia nella misura della metà, pari a Euro 60,00, trattenendo i restanti Euro 60,00.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in videoconferenza il giorno 5 novembre 2026.

Il Presidente
Avv. Federico Bianca

Firmato digitalmente da
FEDERICO BIANCA
SerialNumber = TINIT-BNCFRC62D18H501T
C = IT